

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1342)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1960

Assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia

ONOREVOLI SENATORI. — Il 1° luglio ultimo scorso la Somalia, già sotto amministrazione fiduciaria italiana, è divenuta, come è noto, Stato indipendente.

Da tale data decorreranno gli aiuti che il Governo italiano, secondo le promesse precedentemente fatte, accorderà alla Somalia per assicurare una stabilità economica al nuovo Stato.

Dalla stessa data la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, istituita il 18 luglio 1950, ed eretta in ente di diritto pubblico con legge 30 giugno 1954, n. 677, ha cessato di svolgere le sue funzioni in Soma-

lia in quanto lo Stato somalo ha assunto la responsabilità della propria circolazione monetaria.

In relazione a quanto sopra è necessario adottare disposizioni affinché possano entrare in funzione gli aiuti in argomento e possa essere disposta la liquidazione della Cassa predetta.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge che viene ora sottoposto all'esame ed all'approvazione del Parlamento.

Sui singoli articoli del provvedimento si fa presente quanto segue:

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 1. — Nella seduta del 16 settembre 1958 il Consiglio dei ministri decise di accordare alla Somalia, nei primi anni della sua indipendenza, un aiuto finanziario annuo di 2 milioni di dollari, di cui: milioni 1,5 per assistenza tecnica (circa 250 tecnici ed esperti) e per borse di studio (in numero di circa 80-100), e milioni 0,5 a pareggio del bilancio somalo. Tale promessa è stata più volte confermata anche in sede O.N.U.

Il Governo di Mogadiscio ha però chiesto che per il primo anno di indipendenza l'Italia lasci in Somalia 498 elementi in luogo dei 250 promessi; a questo riguardo un compromesso è stato raggiunto sulla base di 334 tecnici ed esperti.

Inoltre è da tener presente che gli studenti somali i quali usufruiscono attualmente in Italia di borse di studio precedentemente concesse dall'A.F.I.S. raggiungono il numero di 120, ed è quindi necessario che le borse stesse siano stabilite in tale cifra, per consentire a tutti gli interessati di portare a compimento gli studi intrapresi nelle nostre scuole.

È da considerare anche che la somma per assistenza tecnica e borse di studio era stata a suo tempo indicata globalmente in 1,5 milioni di dollari nel presupposto che gli stipendi metropolitani, spettanti al personale statale destinato in Somalia a titolo di assistenza tecnica, continuassero a far carico alle rispettive Amministrazioni di appartenenza, come avveniva di massima in precedenza in base al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, mentre è stato ora giudicato preferibile che gli stipendi medesimi gravino sui fondi da stanziare in bilancio per la prestazione dell'assistenza alla Somalia.

Infine si è reso necessario, in conseguenza di più precise valutazioni, apportare un aumento da 500 a 600 mila dollari del nostro contributo a pareggio del bilancio somalo.

In relazione a quanto sopra, si rende indispensabile che i nostri aiuti alla Somalia siano stabiliti, nel corrente esercizio finanziario 1960-61, nella seguente misura:

	dollari
a) per mantenimento di 334 tecnici ed esperti da mettere a disposizione del Governo della Somalia a titolo di assistenza amministrativa e tecnica	1.975.000
b) per concessione di 120 borse di studio	200.000
c) per contributo a pareggio del bilancio ordinario, riferito a sei mesi di esercizio, per gli altri sei mesi essendo già stato provveduto	300.000
Totale	2.475.000

pari a lire italiane 1.534.000.000.

Art. 2. — Stabilisce che l'assistenza alla Somalia è concessa di anno in anno e che il relativo ammontare viene determinato con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Articoli 3 e 4. — Stabiliscono alcune necessarie norme fondamentali riguardanti il personale occorrente per la prestazione della assistenza amministrativa e tecnica al Governo della Somalia (tra cui di particolare rilievo quella secondo cui tutte le spese relative al personale medesimo dovranno gravare sugli stanziamenti disposti per la predetta assistenza), demandando al Presidente della Repubblica l'emanazione di particolari norme in materia.

Art. 5. — Venuti a cessare col 1° luglio ultimo scorso i motivi per i quali la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia era stata istituita, occorre provvedere alla sua liquidazione. D'altra parte appare opportuno avere la possibilità di utilizzare ancora detto ente fino a quando non potranno avere pratica ed effettiva attuazione le disposizioni finanziarie del presente disegno di legge e non potrà quindi disporsi materialmente dei fondi necessari per l'assistenza amministrativa e tecnica alla Somalia. A tale esigenza provvede il disposto dell'articolo 5.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È accordata allo Stato somalo, nell'esercizio finanziario 1960-61, un'assistenza amministrativa, tecnica e finanziaria, per un ammontare complessivo di lire 1.534 milioni, di cui lire 1.224 milioni per spese relative al personale italiano destinato a prestare assistenza amministrativa e tecnica alla Somalia, lire 124 milioni per concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia e lire 186 milioni per contributo a pareggio del bilancio somalo, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1961.

Alla relativa spesa sarà provveduto: per lire 850 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61; per lire 330 milioni con un'aliquota dei proventi derivanti dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, concernente modificazioni alle aliquote sulle tasse speciali per contratti di borsa; per lire 150 milioni con un'aliquota dei proventi derivanti dalla legge 7 ottobre 1960, n. 1168, concernente l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro e di bollo; per lire 104 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per lo esercizio 1960-61; e per lire 100 milioni, per le esigenze relative alle borse di studio, con lo stanziamento del capitolo 97 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero degli affari esteri per il cennato esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Per gli esercizi finanziari successivi a quello 1960-61, l'onere finanziario per l'assistenza

da accordarsi allo Stato somalo sarà determinato di anno in anno con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Per l'assistenza amministrativa e tecnica di cui al precedente articolo 1, può essere utilizzato, dal 1° luglio 1960, personale statale e personale da assumere, a tale specifico scopo, mediante appositi contratti di diritto privato a tempo determinato.

Il Ministero degli affari esteri provvede direttamente alla destinazione in Somalia del personale dei propri ruoli.

L'altro personale di ruolo dello Stato da destinare in Somalia è collocato nella posizione di comando a disposizione del Ministero degli affari esteri con provvedimento della Amministrazione dalla quale il personale stesso dipende di concerto con il Ministro degli affari esteri e con quello del tesoro.

Tutte le spese relative al trattamento dovuto a qualsiasi titolo al personale destinato all'assistenza di cui al precedente articolo 1 dovranno gravare sugli stanziamenti di bilancio di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro, saranno stabilite le norme necessarie per l'attuazione di quanto disposto nel primo comma del precedente articolo 3.

Art. 5.

A decorrere dalla data che sarà stabilita con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello degli affari esteri, sarà messa in liquidazione la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, istituita a Roma il 18 aprile 1950 ed eretta in Ente di diritto pubblico con legge 30 giugno 1954, n. 677, le cui riserve di copertura della circolazione

monetaria somala sono state trasferite il 1° luglio 1960 al Governo Somalo, che dalla stessa data ha assunto a proprio carico la circolazione medesima.

Con decreti dei Ministri del tesoro e degli affari esteri saranno altresì stabiliti, in quanto necessario, le modalità e il termine per la liquidazione della Cassa medesima, alla quale provvederà il Presidente di detta Cassa sotto il controllo del Collegio dei revisori dei conti.

Su autorizzazione dei Ministri del tesoro e degli affari esteri, la Cassa per la

circolazione monetaria della Somalia potrà nel frattempo concedere le anticipazioni, eventualmente occorrenti, per la corresponsione di acconti al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1960.